

**Mod.FP01****MODULO DI ADESIONE**

ATTENZIONE: L'adesione al Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione deve essere preceduta dalla presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", che costituiscono parte integrante del presente modulo.

La Nota informativa e lo Statuto-Regolamento sono disponibili sul sito www.fonage.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo solo su espressa richiesta dell'aderente.

Il/la sottoscritto/ a:

cognome nome Codice fiscale matr. Albo Agenti

data di nascita comune di nascita prov. nazione

tipo documento di riconoscimento¹ numero documento ente di rilascio data di rilascio

Indirizzo abitazione²:

Via e n. civico località

CAP comune prov. nazione

Riferimenti:

indirizzo e-mail

indirizzo PEC

telefono

Scelta invio corrispondenza: in formato cartaceo all'indirizzo indicato in formato elettronico via e-mail

chiede con la presente l'iscrizione al Fondo pensione per gli Agenti professionisti di assicurazione

delegando a tale fine l'Impresa per la quale svolge mandato agenziale dal

con sede di agenzia in: via e n. civico CAP comune prov.

¹ Allegare fotocopia.

² L'indicazione vale come elezione di domicilio.

**a tale fine dichiara**

- A) di aver ricevuto ed aver preso visione della Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa e dell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
- B) di essere stato informato che sono disponibili sul sito www.fonage.it la Nota Informativa e lo Statuto-Regolamento ed ogni altra documentazione attinente al Fondo e di essere stato informato della possibilità di richiederli in formato cartaceo;
- C) di prendere atto della possibilità di accedere all’area riservata del sito www.fonage.it ed ivi effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo “Calcola preventivo pensione” presente all’interno della stessa area;
- D) che al momento del conferimento del mandato l’Impresa preponente ha richiamato l’attenzione sulle informazioni contenute nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
- E) di accettare incondizionatamente lo Statuto-Regolamento del Fondo ed ogni altra norma che ne modifichi o ne integri in futuro la disciplina;
- F) di essere intenzionato a corrispondere al Fondo il contributo integrativo previsto dall’art.7, comma IV, lett.c) dello Statuto ed a delegare l’Impresa sopra indicata a versare al Fondo l’importo di sua spettanza, impegnandosi ad effettuarne il rimborso secondo le modalità indicate dall’Impresa stessa³;
- G) di delegare l’Impresa preponente sopra indicata a versare al Fondo pensione, con le modalità ed alle scadenze previste dal vigente Statuto-Regolamento, le quote di contribuzione a proprio carico a titolo di contributo ordinario e per spese di gestione e si impegna ad effettuarne il rimborso secondo le modalità impartite dall’Impresa stessa.

La delega di cui ai punti F) e G) è rilasciata a tempo indeterminato con validità per tutta la durata del rapporto intercorrente con l’Impresa delegata, salvo revoca;

- H) di essere consapevole della propria responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire al Fondo;
- I) di svolgere attività in qualità di Agente professionista di assicurazione con le seguenti Imprese:

nn	Denominazione Impresa	Data conferimento	Data cessazione
1			
2			
3			
4			

Si impegna a comunicare tempestivamente al Fondo eventuali variazioni delle informazioni e dei dati personali forniti. Si allega fotocopia del documento di riconoscimento indicato.

Luogo e data: _____

L’Agente: _____

L’Impresa: _____

³ Le attuali disposizioni prevedono il versamento, da parte dell’Impresa o delle Imprese di assicurazione preponenti, di un contributo integrativo per ogni Agente iscritto al Fondo, a condizione che l’Agente si impegni a sua volta a versare un contributo di pari importo (155,00 euro). È facoltà dell’Agente versare a proprio totale carico contribuzioni anche di importo superiore concordando con l’Impresa delegata le modalità di versamento.

DEPENNARE L’IPOTESI (lett. F) NELLA EVENTUALITÀ IN CUI L’AGENTE NON INTENDA ASSUMERSI L’ONERE DEL CONTRIBUTO DI PROPRIA SPETTANZA E NON VOGLIA QUINDI ACQUISIRE IL DIRITTO AD UNA QUOTA DI PENSIONE INTEGRATIVA.

**Beneficiari in caso di riscatto per premorienza dell'aderente**

Soggetti designati	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Percentuale (%)

AVVERTENZA: Il diritto al riscatto si acquisisce solo in ipotesi di decesso dell'aderente prima del pensionamento (c.d. premorienza) e in assenza del diritto alla pensione indiretta in capo ai familiari superstiti individuati dallo Statuto.

In caso di decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, laddove non sia stata fatta diversa designazione dei soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) destinatari della posizione individuale, la posizione stessa può essere riscattata dagli eredi, individuati secondo le disposizioni del codice civile, ed è suddivisa tra questi in parti uguali (ai sensi dell'art. 14, co. 3, d.lgs. n.252/2005). In mancanza di designazione di soggetti o di eredi, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione.

Le designazioni effettuate devono nel tempo essere verificate e aggiornate a cura dell'aderente ed è sempre possibile modificarle trasmettendo al Fondo il modulo "Designazione in caso di premorienza" richiedibile al seguente indirizzo: fondopensioneagenti@fonage.it; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo.

Luogo e data _____

L'Agente: _____

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016**

Preso atto dell'informativa stampata sul retro della presente scheda acconsento al trattamento dei dati personali anche appartenenti alle particolari categorie previste dall'art. 9, par. 1, del Regolamento, quali ad esempio i dati relativi alla salute trattati eventualmente da FPA in relazione all'eventuale richiesta di pensione di invalidità.

Luogo e data: _____

L'Agente: _____



INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679) il Fondo pensione per gli Agenti di assicurazione rende la prevista Informativa in ordine alla finalità ed alla modalità della gestione dei dati personali (comuni e particolari) posta in essere.

1. Finalità del Trattamento e base giuridica

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito FPA) attua a favore degli iscritti una forma di previdenza complementare aggiuntiva del sistema obbligatorio pubblico che contempla trattamenti pensionistici di vecchiaia, anticipata, di invalidità ed ai superstiti dell'iscritto. A tal fine, FPA provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse, all'accertamento del diritto alle prestazioni ed alla conseguente erogazione, secondo quanto disposto dal proprio Statuto/Regolamento, adeguato ai sensi dell'art.20, comma 2 del d.lgs. n.252/05. Il Fondo non ha fini di lucro.

I dati personali (comuni e particolari) che FPA acquisisce sono strettamente limitati a quelli occorrenti ai fini di una corretta e puntuale applicazione dello Statuto/Regolamento del Fondo nonché della normativa di settore.

L'acquisizione dei dati stessi è indispensabile per realizzare le progettate finalità istituzionali del Fondo.

Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati comporta l'impossibilità per FPA di gestire la posizione ed erogare a favore del richiedente le prestazioni previste.

2. Modalità del Trattamento

I dati personali in possesso di FPA sono raccolti direttamente presso ciascun interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali le Imprese di assicurazione mandanti.

Il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti manuali, e/o informatici e telematici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati stessi.

I dati personali trattati sono conservati per il tempo strettamente necessario per conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sottoposti a trattamento. In particolare, i dati personali di ciascun iscritto vengono conservati per tutto il periodo di iscrizione al Fondo, e comunque per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto, in ipotesi di uscita anticipata, ovvero dal decesso dell'ultimo familiare superstite. Successivamente, i dati saranno resi anonimi.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

FPA potrebbe avere l'esigenza di comunicare i dati personali acquisiti (comuni e/o particolari) a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria attività.

I predetti soggetti potranno essere costituiti da:

- Imprese di assicurazione con le quali l'Agente ha svolto attività agenziale, ai fini della regolarizzazione contributiva dei relativi periodi di attività ovvero alle Imprese con le quali l'agente iscritto assume ulteriori mandati;
- altri Fondi pensione (anche Esteri) cui deve essere effettuato il trasferimento dei contributi a seguito di esplicita richiesta dell'Iscritto;
- medici incaricati dell'esame accertamento dello stato di invalidità o inabilità ai fini del riconoscimento del diritto delle relative prestazioni (su esplicita richiesta dell'interessato);
- enti o istituzioni pubbliche che ne facessero richiesta a norma di legge (ad esempio: Agenzia delle Entrate, Casellario dei pensionati, Covip, Anagrafe Tributaria etc.);
- società che gestiscono servizi postali informatizzati specializzate per l'invio di comunicazioni agli



iscritti;

- società che gestiscono servizi di archiviazione fisica dei documenti già archiviati otticamente;
- Società di informatica per la gestione dei dati contenuti nelle aree riservate del sito internet www.fonage.it. (che potrebbero condividere i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'UE);
- istituti di credito (anche Esteri) per il pagamento delle prestazioni dovute;
- banche dati collegate ad enti locali o enti pubblici, per acquisire informazioni anagrafiche ed esonerare, quindi, gli iscritti a fornire certificazioni altrimenti dovute;
- consulente legale, fiscale, contabile, attuariale e tributario del Fondo;
- I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati. FPA, su richiesta dell'iscritto, fornirà l'elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

4. Diritti dell'interessato

In relazione ai dati personali conferiti, l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:

- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi nelle circostanze previste dalla legge;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'interessato potrà far valere i propri diritti con richiesta scritta inviata, a mezzo raccomandata A.R., a FPA - Fondo Pensione Agenti Professionali di Assicurazione c.a Direttore Generale, via del Tritone 46, 00187 Roma ovvero all'indirizzo e-mail privacy@fonage.it.

5. Titolare del Trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è FPA - Fondo Pensione Agenti Professionali di Assicurazione - nella persona del suo Presidente pro - tempore, con sede in via del Tritone 46, 00187 Roma.

Premesso quanto sopra è necessario il Suo consenso al fine di poter utilizzare i dati a Lei relativi. A tale fine La preghiamo di voler sottoscrivere la dichiarazione in calce al modulo di adesione.



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Presentazione'

(in vigore dal 24/06/2021)

Premessa

Quale è l'obiettivo

Il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito FPA) è un fondo di previdenza complementare preesistente di cui all' art. 20 del d.lgs. n. 252/05. È iscritto al n. 1084 della I sezione speciale dell'Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).

Come funziona

FPA è un'associazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, che eroga, **in regime di prestazione definita**, prestazioni pensionistiche di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità ed ai superstiti.

Come contribuire

L'adesione a FPA dà diritto a un contributo da parte della Compagnia di Assicurazione mandante.

La decorrenza, la misura e la periodicità della contribuzione sono fissate dallo Statuto-Regolamento del Fondo. Tuttavia è possibile determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo della Compagnia di Assicurazione mandante spetta unicamente nel caso in cui l'Agente versi al Fondo almeno il contributo minimo a proprio carico.

Quali prestazioni puoi ottenere

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una **rendita**, reversibile ai famigliari superstiti previsti dallo Statuto.

Prima del perfezionamento del diritto alla prestazione pensionistica, in ipotesi di perdita permanente della capacità di lavorare per infermità, difetto fisico o mentale o per infortunio, con almeno 5 anni di contribuzione al Fondo ed entro 3 anni dall'ultimo contributo versato, è possibile richiedere la **pensione di invalidità**.

In caso di decesso dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto alla pensione, con almeno 5 anni di contribuzione ed entro 3 anni dall'ultimo versamento (o in alternativa con almeno 15 anni di versamenti al Fondo) verrà erogata una **pensione indiretta** ai familiari superstiti.

In ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento del diritto alla pensione, è consentito **riscattare** la posizione.

Trasferimento

Trascorsi due anni di iscrizione a FPA, è possibile richiedere il **trasferimento** della posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare di cui al d.lgs. n.252/2005. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

I benefici fiscali

La partecipazione a FPA consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione⁽²⁾

Forniamo ora alcuni esempi di pensione di vecchiaia.

Le quote di pensione indicate di seguito sono al lordo delle imposte, hanno valore esclusivamente indicativo e non possono in alcun modo essere considerate impegnative per il Fondo.

Ricordiamo che la pensione erogata da questo Fondo può essere composta da tre quote:

1. pensione base;

2. maggiorazione aggiuntiva;

che insieme compongono la pensione ordinaria alle quali può essere aggiunta la

3. maggiorazione integrativa, se risulta versata anche la contribuzione integrativa facoltativa.

Pensione ordinaria (pensione base + quota aggiuntiva)

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **30 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **8.100 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **35 anni** di età avrà alla scadenza dei 70 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **7.600 euro** lorde annue.

Un iscritto che ha cominciato a pagare nel 2017 a **40 anni** di età avrà alla scadenza dei 69 anni prevista per l'erogazione della pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria, una pensione ordinaria (base + aggiuntiva) di circa **7.000 euro** lorde annue.

Quota integrativa (se si è aderito alla relativa gestione)

Alla pensione ordinaria come sopra determinata si aggiunge la maggiorazione conseguente al versamento della contribuzione integrativa. Nel prospetto che segue viene indicata la quota integrativa annua liquidabile ad un iscritto che andrà in pensione di vecchiaia a 70 anni di età a fronte di un versamento costante annuo ininterrotto di **1.000,00** euro. L'importo non tiene conto delle eventuali rivalutazioni annuali da riconoscere in base a quanto disposto dall'art. 4, comma vi bis, dello Statuto.

Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione	Età	Importo maggiorazione
30	€ 2.762	41	€ 1.911	52	€ 1.147	63	€ 456
31	€ 2.681	42	€ 1.839	53	€ 1.081	64	€ 397
32	€ 2.600	43	€ 1.766	54	€ 1.016	65	€ 338
33	€ 2.521	44	€ 1.695	55	€ 951	66	€ 280
34	€ 2.442	45	€ 1.624	56	€ 887	67	€ 223
35	€ 2.364	46	€ 1.554	57	€ 824	68	€ 166
36	€ 2.287	47	€ 1.484	58	€ 761	69	€ 110
37	€ 2.210	48	€ 1.415	59	€ 699		
38	€ 2.134	49	€ 1.347	60	€ 638		
39	€ 2.059	50	€ 1.280	61	€ 577		
40	€ 1.985	51	€ 1.213	62	€ 516		

L'età è la differenza tra la data prevista per il versamento (31 gennaio) e la data di nascita.

L'importo della maggiorazione è annuo ed è al lordo delle imposte ed è liquidabile a 70 anni di età con un versamento annuo costante ininterrotto di 1.000 euro a partire dall'età indicata nella prima colonna.

Esempio: un iscritto che inizia a versare a partire dall'età di 37 anni una quota di contribuzione integrativa pari a 1.000 euro l'anno, all'età di pensionamento (70 anni) avrà una maggiorazione della pensione pari a **€ 2.210,00** lorde annue.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

All'atto dell'iscrizione l'Agente acquisisce il diritto al contributo della Compagnia mandante. L'iscrizione al Fondo è facoltativa e può essere richiesta in qualsiasi momento compilando il Modulo di adesione per il tramite della Impresa di Assicurazione che, all'atto del conferimento del mandato, "invita" l'Agente ad aderire al Fondo.

Successivamente all'iscrizione tutti gli anni di svolgimento dell'attività devono essere coperti da contribuzione. È facoltà dell'aderente versare a proprio totale carico la contribuzione ordinaria per gli anni di espletamento dell'attività agenziale precedenti a quello dell'iscrizione.

L'Agente iscritto, se cessa dall'attività agenziale potendo far valere almeno 10 anni di contribuzione, può chiedere di proseguire volontariamente l'iscrizione, pagando anche la quota che sarebbe risultata a carico dell'Impresa.

L'adesione al Fondo decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione. In ogni caso, la contribuzione dovuta al Fondo è annuale e indivisibile, per cui indipendentemente dalla data di perfezionamento dell'adesione, il contributo è dovuto nella misura intera prevista dallo Statuto.

I rapporti con gli aderenti

FPA trasmette ogni anno una comunicazione (**Comunicazione periodica – fase di contribuzione**) contenente un aggiornamento sulla contribuzione versata al Fondo e un preventivo della rendita che si riceverà al pensionamento.

FPA mette, inoltre, a disposizione dell'aderente, nell'**area riservata** del sito web www.fonage.it, alla quale gli Iscritti possono accedere in seguito a registrazione, informazioni di dettaglio relative alla propria posizione contributiva, nonché strumenti utili ad effettuare le varie scelte.

In caso di necessità, è possibile contattare FPA telefonicamente, via *e-mail*, PEC o posta ordinaria.

Eventuali reclami che evidenzino presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento del Fondo devono essere presentati in forma scritta e indirizzati:

- a mezzo raccomandata a **Fondo Pensione Agenti Professionisti di Assicurazione - via del Tritone 46 - 00187 Roma;**
- a mezzo PEC a **fondopensioneagenti@legalmail.it**.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Per acquisire ulteriori informazioni, consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa, composta dalle **Schede 'Le informazioni sull'investimento', 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' e 'Regime fiscale'**, che contiene informazioni di dettaglio sul trattamento fiscale delle prestazioni;
- lo **Statuto-Regolamento**, che contiene le regole di partecipazione a FPA (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di FPA.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.fonage.it). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Informazioni sui costi di partecipazione'

(in vigore dal 01/01/2022)

I costi nella fase di accumulo

Le spese per la gestione amministrativa del Fondo sono coperte da un contributo annuo posto per metà a carico dell'Agente e per metà a carico dell'Impresa. Tale contributo per il 2022 è stato fissato a 172,00 euro.

Non sono previsti costi specifici per l'esercizio di prerogative individuali, quali il riscatto o il trasferimento.

Gli oneri connessi alla gestione finanziaria del patrimonio sono imputati direttamente alla gestione finanziaria stessa.

I costi nella fase di erogazione

A carico dei titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità ed invalidità) è posto un contributo pari a euro 1,00 mensili. Il predetto contributo viene trattenuto direttamente dal rateo di pensione.



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi'

(in vigore dal 01/01/2022)

- Fonti istitutive:** Il "Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione", è stato costituito con atto pubblico del 29.11.1975, a seguito di un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e SNA (Sindacato nazionale Agenti di assicurazione).
- Destinatari:** Il Fondo Pensione è destinato agli Agenti di assicurazione che svolgono la loro attività in Italia, Stato Città del Vaticano e San Marino, che siano iscritti nella sez. A del Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) istituito con d. lgs. n.209/2005 ed abbiano un mandato agenziale in corso con Impresa aderente all'ANIA.
L'iscrizione è possibile anche per un Agente operante per Impresa non aderente all'ANIA se l'Impresa aderisce autonomamente al Fondo. A decorrere dall'1.9.2017 possono essere iscritti al Fondo gli Agenti che abbiano già compiuto i 50 anni di età a condizione che regolarizzino - con il versamento a proprio totale carico della contribuzione relativa, spese di gestione e interessi compensativi previsti dall'art. 7, comma V del Regolamento di esecuzione - il numero di anni di attività agenziale pregressa necessario ad acquisire, al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime previdenziale obbligatorio, il minimo contributivo pari a 15 anni.
Sono, altresì, esclusi dall'iscrizione gli Agenti, comunque denominati, che svolgono attività solo nel ramo trasporti.
Sono iscrivibili anche i coagenti e la persona o le persone fisiche che, nel caso di una agenzia affidata contrattualmente ad una Società commerciale, sono da questa indicate all'Impresa assicuratrice mandante come rappresentanti della Società stessa, e quindi indipendentemente dal fatto che ne siano i legali rappresentanti, sempre che risultino iscritti alla predetta sezione del RUI.
- Contribuzione:** La contribuzione è annuale ed indivisibile ed è per metà a carico dell'Agente e per metà a carico delle Imprese. Viene versata per il tramite dell'Impresa delegata entro il 31 gennaio di ogni anno.
In caso di conferimento di più mandati agenziali il contributo da versare resta sempre lo stesso ed il versamento deve essere materialmente effettuato da una sola delle Imprese mandanti scelta dall'Agente.
Una volta che l'Impresa ha effettuato il versamento l'Agente è tenuto a rimborsare alla stessa la quota anticipata a suo nome.
La contribuzione dovuta al Fondo è la seguente:

- un **CONTRIBUTO BASE**, nel 2022 pari a **1.419,50** euro (metà a carico dell'Agente e metà a carico delle Imprese) rivalutabile annualmente, fino ad un massimo del 4%, in rapporto all'indice ISTAT sul costo della vita;
- un **CONTRIBUTO AGGIUNTIVO**, di importo pari al contributo base, di **1.419,50** euro, anch'esso per metà a carico Agente e per metà a carico Imprese;
- un **CONTRIBUTO INTEGRATIVO**, pari a **310,00** euro (155,00 euro a carico Agente e 155,00 euro a carico Imprese) il cui versamento - a differenza degli altri - è facoltativo e deve quindi essere espressamente richiesto dall'Agente al momento dell'iscrizione o successivamente.

2022		
Tipologia di contributo	Quota Agente	Quota Impresa
Contributo base	709,75	709,75
Contributo aggiuntivo	709,75	709,75
Totale	1.419,50	1.419,50
Totale versato	2.839,00	

Contributo integrativo	155,00	155,00
Totale versato	310,00	

La **contribuzione ordinaria (base + aggiuntiva)** è dovuta per intero per ogni anno o frazione di anno di attività agenziale, anche se l'Agente resta in carica soltanto fino a tutto il 1° gennaio o inizia l'attività il 31 dicembre.

È dovuta per tutto il periodo di svolgimento dell'attività agenziale anche se risulta già maturato il minimo di 15 anni di contribuzione richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

L'obbligo contributivo cessa a partire dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia.

Il versamento del **contributo integrativo** che, come innanzi detto, è facoltativo (e deve pertanto essere richiesto dall'Agente all'Impresa delegata), deve essere effettuato dall'Impresa stessa (che successivamente verrà rimborsata dall'Agente per la quota di propria competenza) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non è consentito il versamento del contributo integrativo riferito ad annualità pregresse.

Resta sempre ferma la possibilità per l'Agente di aumentare, senza limiti, la quota a proprio carico per ottenere un importo di pensione maggiore.

Quanto alle modalità di versamento dell'eventuale contributo al di sopra della quota minima di 310 euro l'Agente può:

- delegare l'Impresa al pagamento;
- versare direttamente al Fondo Pensione la maggior quota.

Per informazioni su questa seconda modalità di pagamento basterà telefonare o scrivere agli Uffici del Fondo, che forniranno tutte le informazioni necessarie.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FPA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*



Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'Le prestazioni'

(in vigore dal 24/06/2021)

Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche si acquisiscono al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, fermo restando il perfezionamento degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento del Fondo.

Le prestazioni, erogate in rate bimestrali anticipate, sono liquidate su domanda degli aventi diritto corredata dalla documentazione richiesta.

La pensione è composta da tre quote, che rispecchiano la struttura dei contributi illustrata nella Scheda precedente:

- a) **quota base**, a decorrere dal 1.1.2013 la quota di pensione base (nel 2021 pari a 3.672,00 euro) viene corrisposta in misura intera al raggiungimento di 30 anni di contribuzione versata (vedi tabella H-bis allegata allo Statuto). In presenza di un numero di anni inferiore, l'importo della quota base è ridotto in proporzione al numero degli anni mancanti al raggiungimento del 30esimo;
- b) **quota aggiuntiva**, pari al 3% della stessa pensione base per ogni anno di contribuzione aggiuntiva versata successivamente al 01.01.2013;
- c) **quota integrativa**, calcolata in base alle tabelle allegato allo Statuto.

La **pensione di vecchiaia** spetta all'Iscritto (sia uomo che donna) - che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime di base - che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere 15 anni di contribuzione.

Condizione per la liquidazione della pensione con il requisito di 15 anni di contribuzione è che tale contribuzione sia costituita da contributi versati:

- per attività agenziale svolta con Impresa aderente;
- per attività agenziale svolta con Impresa non aderente;
- a seguito di regolarizzazione di periodi scoperti di contribuzione.

Nell'ipotesi in cui l'Agente al raggiungimento del requisito di età richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio non possa far valere 15 anni di contribuzione ed abbia versato contributi in virtù dell'autorizzazione a proseguire volontariamente l'iscrizione, lo stesso ha diritto egualmente alla pensione di vecchiaia, a condizione che:

- possa far valere complessivamente, tra contribuzione da attività agenziale con Impresa aderente o non aderente, da riscatto e volontaria, 25 anni di contribuzione al Fondo,

ovvero

- possa far valere complessivamente, con il concorso della contribuzione volontaria, almeno 15 anni di contributi e risultino altresì coperti da contribuzione, senza interruzioni, tutti gli anni tra la data di inizio dei versamenti volontari e quella del raggiungimento del diritto alla pensione. La contribuzione nel periodo intercorrente tra l'inizio della prosecuzione volontaria ed il perfezionamento del diritto non è necessario che sia totalmente da prosecuzione volontaria, ma può essere, anche in parte, per ripresa dell'attività agenziale.

La decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

La **pensione anticipata** spetta all'iscritto che abbia compiuto il 60° anno di età (quindi anche in età superiore), sia cessato dall'attività agenziale, possa far valere almeno 35 anni di contributi ed abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio. La decorrenza della pensione anticipata è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché siano maturati i requisiti.

Le singole rate di rendita si prescrivono nel termine di 5 anni.

Prestazioni accessorie

La **pensione di invalidità** spetta all'iscritto a condizione che:

- alla data di decorrenza della prestazione non abbia superato il limite di età previsto per la liquidazione della pensione di vecchiaia;
- risulti inabile in modo permanente all'espletamento dell'attività agenziale;
- sia cessato dall'attività agenziale;
- possa far valere 5 anni di effettiva contribuzione al Fondo;
- non siano trascorsi più di 3 anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo utile versato per l'attività agenziale prestata (con Impresa aderente o non aderente);
- lo stato di invalidità non sia anteriore all'iscrizione al Fondo.

La **pensione di reversibilità** spetta ai superstiti dell'Agente, individuati dallo Statuto, che al momento della morte fosse già titolare di pensione (sia essa di vecchiaia, anticipata o invalidità) o avesse già maturato il diritto ad una delle anzidette pensioni dirette.

La **pensione indiretta** per morte di Agente in attività spetta ai superstiti dell'Agente stesso che al momento del decesso:

- abbia versato almeno 5 anni di contribuzione, a condizione però che alla data dell'evento non siano trascorsi più di tre anni dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultimo contributo versato;
- abbia versato almeno 15 anni di effettiva contribuzione al Fondo, anche se da prosecutore volontario.

Sono considerati superstiti aventi diritto alla pensione i seguenti famigliari:

a) Coniuge

b) Figli che non abbiano compiuto il 18° anno di età ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso.

Se i figli risultano a carico del genitore al momento del decesso, e non prestano lavoro retribuito, il diritto a pensione si ha altresì:

- nel caso in cui abbiano compiuto il 18° anno di età ma non abbiano superato il 21°, qualora frequentino una scuola media o professionale;

- fino al compimento del 26° anno di età, limitatamente alla durata del corso di studi, qualora frequentino l'Università.
- c) **Genitori** purché inabili ed a carico dell'Agente deceduto, sempre che questi non avesse né coniuge né figli aventi diritto alla pensione.

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta decorrono, qualunque sia la data della domanda, dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso dell'Agente.

L'ammontare della pensione ai superstiti (sia indiretta che di reversibilità) è stabilito in una quota dell'intero importo della pensione diretta già concessa o che sarebbe spettata al defunto.

Le quote sono:

- 1) il 60% al coniuge superstite o, in mancanza del coniuge, al figlio, inabile o minore o maggiorenne con qualifica di studente, unico avente diritto;
- 2) l'80%, se il coniuge superstite concorre con un figlio avente diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano due figli aventi diritto;
- 3) il 90%, se il coniuge superstite concorre con due figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano tre figli aventi diritto;
- 4) il 100%, se il coniuge superstite concorre con tre o più figli aventi diritto o se, in mancanza del coniuge, vi siano quattro o più figli aventi diritto;
- 5) il 30%, se in mancanza del coniuge e di figli, il superstite sia un solo genitore;
- 6) il 50%, se, in mancanza del coniuge e di figli, i superstiti siano ambedue i genitori.

Prestazioni nella fase di accumulo

Riscatto: L'Agente che cessa dall'attività agenziale ha diritto a chiedere il riscatto. Per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 il valore del riscatto non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo, in ogni caso, il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto.

Nel caso di morte dell'Agente che non dia diritto a pensione, né indiretta né di reversibilità, la posizione maturata può essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'Iscritto. In mancanza dei predetti soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.

La prestazione di riscatto si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

Trasferimento: Decorsi due anni di iscrizione al Fondo, agli Agenti iscritti è data facoltà di chiedere il trasferimento della posizione maturata presso altra forma pensionistica di cui al d.lgs. n.252/2005. Il trasferimento può essere chiesto in ogni momento se cessata l'attività agenziale.

Anche nel caso del trasferimento, per gli iscritti in base a domanda di iscrizione successiva al 31.12.2014 l'importo dovuto a titolo di trasferimento non può eccedere la riserva matematica della quota di pensione maturata al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta. È fatto salvo in ogni caso il cumulo dei contributi a carico dell'iscritto.



Appendice

'Informativa sulla sostenibilità'

FPA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili

Come previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088, così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852, e dalla relativa normativa di attuazione in merito all'informativa precontrattuale, nella presente sezione si forniscono le informazioni sulla politica di investimento adottata dal Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione rispetto agli obiettivi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale eventualmente perseguiti.

I criteri utilizzati per misurare la sostenibilità degli investimenti sono anche detti fattori "ESG" dall'acronimo di "Environmental, Social and Governance".

Ad oggi, la gestione finanziaria attuata dal Fondo non adotta ancora una politica di investimento che promuova attivamente caratteristiche ambientali, sociali o una combinazione di tali caratteristiche e che abbia tra i principali obiettivi investimenti sostenibili e responsabili.

In ottemperanza all'art. 7 del suddetto Regolamento (UE) 2020/852, il Fondo dichiara che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario, ad oggi, non tengono conto dei criteri dell'UE¹ per le attività economiche ecosostenibili.

Tuttavia, nell'ambito della complessiva attività di gestione dei rischi, il Fondo sta implementando la valutazione degli impatti dei rischi di sostenibilità, anche detti rischi "ESG", che potrebbero derivare da eventi o condizioni di tipo ambientale, sociale o di governo societario sui propri investimenti, nei termini e con le modalità indicate nel paragrafo seguente.

Integrazione dei rischi di sostenibilità

Nel presente paragrafo, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 e della relativa normativa di attuazione, si forniscono le informazioni relative alle eventuali modalità di integrazione dei rischi connessi ai fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento, ed i risultati dell'eventuale valutazione degli impatti di tali rischi sul complessivo andamento della gestione delle risorse patrimoniali del Fondo.

¹ Per criteri dell'UE si intendono i requisiti giuridici uniformi stabiliti dalla Commissione Europea attraverso un Regolamento delegato, in attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2088, volti a stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti nelle attività economiche.

Il c.d. rischio “*di sostenibilità*” corrisponde ad un evento o ad una condizione attinente a fattori di tipo ambientale, sociale o di governo societario che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo - effettivo o potenziale - sul valore degli investimenti in portafoglio, sulla redditività o sulla reputazione del Fondo.

Ad oggi, considerata la necessità di un tempo più esteso per garantire l'accuratezza di analisi richiesta dalla normativa di riferimento, il Fondo non ha ancora integrato attivamente la valutazione dei rischi di sostenibilità nei processi sottesi alle proprie decisioni di investimento, sebbene non trascuri la crescente importanza dei principi di investimento responsabile e già detenga, nel proprio portafoglio, strumenti che rispondono a criteri *ESG*.

Nell'ambito dell'attività di gestione dei rischi, il Fondo sta implementando la valutazione dell'impatto dei rischi ESG sul portafoglio degli attivi, tenendo conto della tipologia di prodotto finanziario attenzionato (strumenti quotati o non quotati, Exchange Traded Funds, obbligazioni governative o corporate) con l'obiettivo di conseguire, nel tempo, un profilo rischio-rendimento sempre più efficiente.

Dalle prime analisi svolte sul portafoglio, in base alle soglie di valutazione individuate, è attualmente emersa un'esposizione medio-bassa della gestione finanziaria ai rischi *ESG*.

Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento

Le disposizioni normative di riferimento (Regolamento (UE) 2019/2088 e relativi standard applicativi) prevedono che, nella presente sezione, il Fondo dichiari se nell'ambito dei propri processi decisionali d'investimento considera i principali effetti negativi ai fini degli obiettivi di sostenibilità. Gli effetti negativi per la sostenibilità sono intesi come gli impatti avversi sui fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Al momento, tenuto conto dell'attuale impossibilità di effettuare una valutazione adeguata delle conseguenze provocate dalle proprie decisioni d'investimento sui fattori *ESG*, il Fondo ancora non valuta i principali effetti negativi per la sostenibilità, riservandosi, tuttavia, in futuro l'opportunità di approfondire tale valutazione.